

Ancona, 22 marzo 2013

Ai Comuni della Regione Marche
LORO SEDI

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza
SEDE

Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1

OGGETTO: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 11, comma 13, del Decreto Legislativo n. 163/2006). Nuova formulazione relativa all'obbligo di stipulazione informatica dei contratti pubblici di appalto. Adempimenti relativi alla registrazione.

La Legge n. 221/2012 (di conversione del Decreto Legge n. 179/2012), introduce significative novità in merito alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici prevedendo, a pena di nullità, l'informatizzazione di tali atti.

L'art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, riformula il comma 13 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006, nella parte in cui disciplina le modalità di stipulazione dei contratti di appalto, stabilendo che *“il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”*.

La ratio della disposizione è parte dell'insieme di misure orientate all'eliminazione progressiva della produzione di documentazione in formato cartaceo, in presenza di norme da tempo vigenti, che hanno introdotto la possibilità di passare a documenti redatti in formato digitale.

In base a tale indirizzo, ciascuna amministrazione pubblica adotterà, poi, specifiche disposizioni regolamentari volte a disciplinare nel dettaglio le forme di stipulazione con modalità elettronica.

Con la comunicazione di servizio n. 9 del 21 febbraio 2013, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Settore Gestione tributi – Ufficio Gestione atti, ha fornito specifici chiarimenti operativi per la registrazione dei contratti stipulati in modalità elettronica, che si illustrano di seguito.

Contratti stipulati mediante scrittura privata

Per i contratti stipulati mediante scrittura privata, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, ha chiarito che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, per la scrittura privata *“resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento”*.

Ne deriva che non si possa escludere che tali contratti possano essere stipulati in modalità elettronica, in quanto *“laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale”*.

Si delinea, pertanto, uno scenario secondo cui può essere richiesta la registrazione di contratti stipulati per scrittura privata sia in modalità cartacea che in modalità elettronica.

Nel primo caso, l’Ufficio registra detti contratti secondo le modalità ordinarie, mentre, nel caso in cui l’ufficiale rogante opti per la stipulazione in modalità elettronica, dovranno essere presentati all’Ufficio competente:

- l’atto firmato digitalmente dai contraenti su supporto di memorizzazione (es. CD o DVD) unitamente ad un esemplare in formato cartaceo dichiarato conforme all’originale dall’Ufficio ai sensi dell’art. 23, comma 1, Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005);

- il modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), debitamente compilato, in duplice copia;
- i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo per l'assolvimento dell'imposta di bollo (sia per l'originale informatico che per la copia cartacea) o corrispondente versamento con modello F23;
- ricevuta del versamento dell'imposta di registro.

L'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, eseguita la registrazione, appone gli estremi di registrazione sulle copie conformi: un esemplare viene restituito all'Ente, l'altro e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico vengono archiviati presso l'Ufficio.

Contratti stipulati in forma pubblica amministrativa

Per quanto attiene, invece, i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, in base a quanto disposto dall'art. 7 del provvedimento interdirettoriale 17 novembre 2009, a partire dal 1° dicembre 2009, in via facoltativa, è stata estesa anche ai segretari delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'articolo 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), l'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

Pertanto, pur non essendo la procedura telematica ancora obbligatoria per gli Ufficiali roganti diversi dai notai, è auspicabile che i contratti in forma pubblica amministrativa, stipulati in modalità elettronica, siano registrati per via telematica utilizzando l'apposita procedura "Adempimento Unico".

In proposito, si precisa che la richiesta di abilitazione (v. allegato) a tale procedura deve essere effettuata dal legale rappresentate dell'Ente e inviata con raccomandata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Roma - Territorio, Viale Antonio Ciamarra 139 – 00173 Roma.

In alternativa, l'intera documentazione può essere trasmessa con posta elettronica certificata all'indirizzo: up_roma1@pce.agenziaterritorio.it.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di abilitazione e sul servizio si rimanda alle informazioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), area Territorio.

Tuttavia, qualora il pubblico ufficiale non opti per la registrazione telematica, può chiedere la registrazione dell'atto ad un Ufficio Territoriale delle Entrate presentando:

- copia conforme su supporto cartaceo del documento elettronico sulla quale l'imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo;
- modello 69, debitamente compilato, in duplice copia;
- ricevuta del versamento delle imposte.

E' opportuno, al riguardo, ricordare che con l'art. 36 della legge 24 novembre 2000 n. 340 viene “ *fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario*” .

L'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, eseguita la registrazione, restituisce una copia del modello 69 in cui sono indicati gli estremi di registrazione e i dati relativi al pagamento dei tributi dovuti, mentre la copia conforme viene conservata presso l'Ufficio.

In ultimo, si precisa che i contratti stipulati in modalità elettronica e non registrati per via telematica “ *sono soggetti all'imposta di bollo nella medesima*

misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972” (circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 36 del 6 dicembre 2006).

Il **quantum** dell’imposta di bollo da corrispondere si rinviene dalla lettura dell’art. 1. bis1 della Tariffa – Parte Prima – allegata al D.P.R. n. 642/1972, mentre le relative **modalità** di assolvimento sono previste dall’articolo 3 dello stesso D.P.R. e cioè tramite:

- pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Per ogni ulteriore eventuale chiarimento gli Enti in indirizzo possono far riferimento all’Ufficio Territoriale competente per la registrazione degli atti oggetto della presente nota.

IL DIRETTORE REGIONALE

Carlo Palumbo¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs 39/93.